



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 4/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] S.R.L. C/
TIM S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di marzo presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
	X
X	

DELIBERA N.4 /2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ S.R.L. C/ TIM S.P.A.

(Prot. n. 3892/C del 24 aprile 2018)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 28/3/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED] S.r.l., presentata in data 24 aprile 2018, prot. n. 3892/C, contro Tim S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

L'istante lamenta l'indebita richiesta dei canoni per il noleggio del router wi-fi, nonché altri costi (€ 22,05) non meglio specificati in sede di sottoscrizione del contratto con la compagnia telefonica.

Mediante l'intervento del Corecom, quindi, la parte istante, formula le seguenti richieste:

- 1) *Indennizzo per mancata trasparenza contrattuale;*
- 2) *Indennizzo per prodotti non richiesti;*
- 3) *Indennizzo per spese e fatturazioni non giustificate;*
- 4) *Spese di procedura.*

2. La posizione dell'Operatore

La Tim Spa, in sede di memoria difensiva, contesta le pretese avanzate dalla parte istante chiedendo che ne venga dichiarata l'infondatezza e l'inammissibilità.

3. Motivazione della decisione

Dalle risultanze istruttorie, si ritiene che le domande formulate dalla parte istante non possono essere accolte in questa sede per le seguenti motivazioni:

I fatti esposti nel formulario GU 14 e UG, così come descritti, sono estremamente generici e non supportati da alcuna documentazione a sostegno, sia *nell'anche nel quantum*: infatti vengono contestati i costi richiesti dalla compagnia telefonica per il noleggio del router wi-fi, ma non viene allegata alcuna fattura da cui possa evincersi la voce indebitamente richiesta a tale titolo, né viene specificato il *quantum* eventualmente richiesto ingiustamente; lo stesso discorso vale per gli "altri costi" a cui la parte istante fa genericamente riferimento nella descrizione dei fatti del formulario GU14, indicati in € 22,05, sebbene non si riesca a capire da dove derivi tale importo né viene prodotta una fattura contenente tale voce di spesa. La compagnia telefonica, in questo sicuramente più diligente, ha prodotto un conto telefonico in cui non si ravvisa alcuna voce che possa

essere ricondotta a quelle oggetto di contestazione, per cui, stando così le cose, non è possibile alcuna ricostruzione logico-giuridica che possa mettere l'organo giudicante in condizione di decidere.

Va detto inoltre che la compagnia telefonica incentra la propria memoria difensiva sulla questione della fatturazione ridotta a 28 giorni anziché a 30, che tuttavia, almeno da quanto si legge nei formulari della parte istante, non sembra costituire oggetto di doglianza, per cui non si ritiene meritevole di considerazione; inoltre, nella stessa memoria viene prodotta una nota di riscontro ad una segnalazione della parte istante del 31.10.2017, avente ad oggetto "reclamo per errati addebiti", che avrebbe potuto avere una sua valenza probatoria in merito alle doglianze della parte istante, se solo quest'ultima avesse prodotto la relativa segnalazione.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 presentata in data 24 aprile 2018, prot. n.3892/C, dall'utente [REDACTED] S.r.l. nei confronti di Tim S.p.A..

Delibera

il rigetto dell'istanza, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fiore



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

